



Decisione n. 1069 del 9 novembre 2018

**ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

Il Collegio  
composto dai Signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente  
Prof. M. Rispoli Farina - Membro  
Cons. Avv. D. Morgante – Membro  
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro  
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 22 ottobre 2018, in relazione al ricorso n. 2271, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*I.* I Ricorrenti rappresentano di avere acquistato dall'Intermediario (la *vecchia* Banca) - in data 9 marzo 2012 e 21 marzo 2012, nell'ambito dell'aumento di capitale dal medesimo Intermediario deliberato - rispettivamente, n. 1436 azioni (il Ricorrente) per un controvalore di euro 1.220,60, e n. 717 azioni (la Ricorrente) per un controvalore di euro 609,45. Per entrambi i ricorrenti tali azioni sarebbero andate ad incrementare il pacchetto azionario già in allora detenuto, per un portafoglio complessivo di n. 6286 azioni al 31 dicembre 2013.

In merito a tale operatività, i Ricorrenti lamentano l'inadeguatezza dell'investimento complessivamente effettuato rispetto al proprio profilo di rischio e il fatto di essersi determinati all'acquisto sulla base dei consigli del personale della *vecchia* Banca, nonché per le rassicurazioni ricevute dalla lettura del prospetto informativo pubblicato in occasione dell'aumento di capitale della stessa, effettuato nei primi mesi del 2012. In particolare, i ricorrenti richiamano la circostanza che l'ultimo bilancio antecedente all'aumento di capitale suddetto avrebbe evidenziato la presenza di profitti, mentre il primo bilancio successivo avrebbe fatto emergere perdite ingentissime a causa di una "severa" revisione del valore dei crediti nei confronti della clientela da parte del nuovo consiglio di amministrazione, entrato in carica nell'aprile 2012. Inoltre, i ricorrenti riportano che la Consob avrebbe accertato, nell'ambito di un procedimento sanzionatorio per violazione dell'articolo 94, co. 2 del TUF a carico della *vecchia* Banca e di alcuni componenti di suoi organi apicali, che il prospetto informativo pubblicato in occasione dell'aumento di capitale non conteneva alcune informazioni rilevanti, prima tra tutte quella relativa ad una lettera della Banca d'Italia ove venivano evidenziate gravi irregolarità nella gestione dell'emittente.

Per effetto della situazione di dissesto in seguito accertata, la *vecchia* Banca veniva sottoposta a procedura di risoluzione ex d.lgs. 180/2015 - con conseguente azzeramento del valore di tutte le azioni - e, nell'ambito di essa, l'azienda bancaria veniva ceduta dalla *vecchia* Banca in risoluzione a un ente ponte appositamente costituito (di seguito, la *nuova* Banca). A giudizio dei ricorrenti, la *nuova* Banca, quale cessionaria dell'azienda, sarebbe succeduta anche nel debito risarcitorio nei loro confronti, stante che l'azzeramento del valore delle azioni (conseguente all'avvio della procedura di risoluzione) avrebbe riguardato solamente le loro pretese in quanto azionisti, ma non anche le loro pretese risarcitorie in qualità di clienti, al quale le azioni azzerate sarebbero state collocate in modo scorretto dall'intermediario/emittente.

Ciò premesso, i ricorrenti eccepiscono la violazione dell'art. 94 TUF, nonché delle regole di condotta nella prestazione dei servizi di investimento a favore della clientela, posto che, in occasione dell'aumento di capitale del marzo 2012, la *vecchia* Banca non avrebbe fornito un'informativa adeguata e corretta sulle caratteristiche ed

i rischi dello specifico strumento finanziario proposto e avrebbe, altresì, agito in conflitto di interesse, essendo al tempo stesso emittente e collocatore delle azioni.

Inoltre, lamentano che le azioni proposte non sarebbero state adeguate al loro profilo di investitori.

Infine, dopo avere ribadito che, se non fossero state vittime di tali scorrettezze in occasione dell'aumento di capitale del 2012, non solo non avrebbero acquistato le azioni nel marzo 2012, ma altresì avrebbe disinvestito quelle già sottoscritte in precedenza, i ricorrenti chiedono all'ACF di riconoscere a loro favore un risarcimento che quantificano in complessivi € 5.343,10, corrispondenti a complessive 6.286 azioni che i ricorrenti dichiarano di aver valorizzato al prezzo di € 0,85 ad azione anche per gli acquisti più risalenti, non avendo ricevuto dall'intermediario documentazione idonea a quantificarli con più precisione. I ricorrenti chiedono, inoltre, il riconoscimento degli interessi, della rivalutazione e delle spese legali.

2. L'Intermediario, in primo luogo, rileva che le doglianze della Ricorrente si baserebbero sulla falsità del prospetto informativo, con incompetenza dell'ACF ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b), del Regolamento ACF. Eccepisce, altresì, l'incompetenza *ratione materiae* di questo Collegio che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento ACF, conosce delle controversie relative alla violazione da parte degli intermediari *“degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF”*. Ad avviso dell'Intermediario, il caso in esame, invece, riguarderebbe il rapporto tra soci ed emittente, essendo quest'ultimo peraltro tenuto, ai sensi dell'art. 2441 c.c., ad offrire ai propri azionisti i titoli di nuova emissione: a tali operazioni non si applicherebbe la disciplina in materia di prestazione di servizi di investimento, bensì quella dell'offerta al pubblico disciplinata nel Titolo II della Parte IV del Tuf. Tale assunto sarebbe confermato dal fatto che per estendere la disciplina degli artt. 21 e 23 Tuf all'attività di sottoscrizione di prodotti finanziari emessi da banche il legislatore ha dovuto espressamente prevederlo all'art. 25-bis Tuf.

Sempre in via pregiudiziale, l'Intermediario eccepisce, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto che la *nuova* Banca non sarebbe succeduta

nell'eventuale debito risarcitorio nei confronti del Ricorrente. A questo proposito parte resistente osserva che sia la Direttiva 2014/59 (c.d. BRRD), che il d.lgs. n. 180/2015 di relativa attuazione, escluderebbero che gli azionisti (e gli obbligazionisti subordinati) della *vecchia* Banca possano avanzare pretese nei confronti dell'Intermediario e ciò allo scopo di *“non frustrare gli interessi pubblici perseguiti con la procedura di risoluzione, finalizzata a consentire la prosecuzione dell'attività bancaria e finanziaria dell'azienda ceduta”*.

In tal senso deporrebbe il dettato della Direttiva 2014/59 (c.d. BRRD), nella parte in cui esclude che gli azionisti o i creditori le cui passività non siano state cedute all'ente-ponte possano rivalersi nei confronti di quest'ultimo. Sul punto la Banca richiama anche una pronuncia del Tar Lazio, di rigetto del ricorso proposto da azionisti della *vecchia* Banca contro i provvedimenti di risoluzione emanati dalla Banca d'Italia, in cui viene enunciata la *ratio* degli istituti propri della procedura di risoluzione, quali la cessione di tutte o parte delle attività e delle passività ed il *bail-in*. Anche il Tribunale di Macerata in una recente pronuncia avrebbe riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dell'Intermediario. A parere di parte resistente *“l'interesse pubblico a salvare la banca in perdita e garantire la stabilità del sistema bancario, ha prevalso sulla tutela degli investitori, in primis gli azionisti, cui fa capo il rischio di impresa derivante dall'investimento nel capitale della Vecchia Banca Marche e come tali legittimamente coinvolti nel dissesto della stessa, a prescindere dal titolo giuridico sulla scorta del quale si pretende di ottenere quanto investito”*.

Riconoscendo la legittimazione passiva della *nuova* Banca si arriverebbe, inoltre, al risultato per cui *“sulla Banca graverebbero per altra via le stesse passività da cui la procedura di risoluzione legislativamente regolamentata ha voluto liberarla”*. A riprova di ciò l'Intermediario rileva che il legislatore ha approntato forme di ristoro alternative (Fondo di solidarietà) a vantaggio dei detentori strumenti finanziari subordinati, non includendo gli azionisti fra i potenziali beneficiari, dal momento che costoro *“con il proprio investimento si sono assunti il rischio di impresa”*. La legittimazione passiva dell'Intermediario sarebbe da escludersi anche alla luce del disposto dell'art. 2560 c.c., laddove prevede che il cessionario dell'azienda risponda solo dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori.

Parte resistente eccepisce, poi, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale derivante dagli investimenti effettuati prima del 14 dicembre 2007, essendo il primo atto con cui vengono contestati gli acquisti in parola (reclamo) del 14 dicembre 2017.

Quanto al merito, il resistente fa presente che la *vecchia* Banca avrebbe a suo avviso fornito ai Ricorrenti, al tempo, tutte le informazioni necessarie al fine di valutare le caratteristiche e i rischi dello strumento finanziario proposto, non prestando alcun servizio di consulenza. Inoltre, sarebbe da ritenersi irrilevante anche l'eventuale non appropriatezza/non adeguatezza dell'investimento in relazione al profilo dei ricorrenti, dal momento che questi avevano sottoscritto le azioni esercitando, per l'appunto, il diritto d'opzione.

Nè i ricorrenti avrebbero fornito evidenza alcuna circa la sussistenza di un nesso di causalità tra l'asserita incompletezza del prospetto pubblicato in occasione dell'aumento di capitale e la loro decisione di sottoscrivere le azioni di nuova emissione.

Con particolare riferimento alle azioni già possedute dai ricorrenti prima dell'aumento di capitale del 2012, parte resistente evidenzia inoltre di non ritenere configurabile un obbligo a suo carico di informazione ex post nei confronti dei propri clienti (*"obbligo di monitoraggio continuo dopo il compimento dei singoli investimenti"*).

In via subordinata, l'intermediario eccepisce, per il caso di accertata violazione di regole di condotta imputabili alla *vecchia* Banca, che comunque il danno di cui i ricorrenti chiedono ora il risarcimento, per effetto dell'intervenuto azzeramento delle azioni della *vecchia* Banca, non sarebbe una conseguenza immediata e diretta di tali violazioni, essendo esso diretto ed esclusivo effetto della decisione assunta dalle competenti autorità di risolvere la *vecchia* Banca. Ciò essendo, egli chiede che il danno sia quantificato ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. I ricorrenti, infatti, non avrebbero assolto all'onere di mitigare il danno, non avendo provveduto a rivendere tutte le azioni in loro possesso per tempo, allorquando cioè il loro valore cominciava a decrescere, mano a mano che il mercato prendeva consapevolezza della reale situazione economica e finanziaria in cui versava la Vecchia Banca. Infine, e in ogni

caso, dal danno complessivo risarcibile dovrebbe essere “*scomputato anche l’importo conseguito dalla controparte per i dividendi maturati con la detenzione delle azioni di cui si discute, configurando tale incasso quantomeno una forma di “compensatio lucri cum damno”*”, quantificato in € 109,59.

3. I Ricorrenti non hanno ritenuto di produrre argomentazioni in replica.

#### DIRITTO

1. *In primis* va affrontata l’eccezione opposta dal Resistente circa il proprio difetto di legittimazione passiva. Secondo parte resistente, la *nuova* Banca – soggetto giuridico nuovo, destinato ad operare quale “ente ponte” – non sarebbe legittimata passiva a rispondere delle pretese di azionisti della *vecchia* Banca. L’Intermediario giunge a questa conclusione dopo una ricostruzione dei fatti e degli atti che hanno portato alla risoluzione della *vecchia* Banca ed al trasferimento in capo alla *nuova* dell’azienda bancaria “*previa depurazione delle passività più rilevanti e riduzione totale del valore, tra gli altri strumenti finanziari, delle azioni*” e sulla base della *ratio* sottesa alla direttiva BRRD.

Orbene, trattasi di questione che ha già formato oggetto di esame da parte di questo Collegio che, in recenti pronunce (da ultimo e più ampiamente, v. dec. n. 584 del 2 luglio 2018) concernenti proprio l’odierno Intermediario (a seguito dell’incorporazione della *nuova* Banca), ha affermato la legittimazione passiva dei predetti soggetti a stare in giudizio nei procedimenti ACF vertenti sulla violazione di regole di condotta nella vendita di azioni della *vecchia* Banca. Nelle suddette decisioni si giunge a tale conclusione in esito all’analisi del provvedimento del 22 novembre 2015, con il quale è stato definito il perimetro dell’azienda bancaria ceduta alla *nuova* Banca e da cui risulta che oggetto della cessione sono state tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla *vecchia* Banca, eccezion fatta per quelle ivi espressamente escluse. Né d’altra parte, tale interpretazione frustra lo scopo fondamentale della procedura di risoluzione, individuato nel far ricadere in primo luogo sugli azionisti e sugli obbligazionisti subordinati della *vecchia* Banca le conseguenze dell’insolvenza. Infatti, tale provvedimento attuativo ha riguardo “*propriamente all’esercizio di diritti patrimoniali e/o amministrativi incorporati nelle azioni e da queste discendenti - i quali, sì, sono stati intaccati, ove non*

*definitivamente azzerati, per effetto dell'intervenuta procedura di risoluzione - ma [...] non si [può] ritenere inglobate in essa anche pretese (risarcitorie o altro) relative a rapporti contrattuali tra cliente ed intermediario per la prestazione di servizi d'investimento (anche ove aventi ad oggetto azioni emesse dallo stesso intermediario); rapporti che, in quanto tali, risultano unitariamente trasferiti dalla Vecchia alla Nuova Banca e ciò proprio coerentemente con l'esigenza di preservare la continuità operativa dell'azienda bancaria" (v., tra l'altro, decisione n. 165 del 9 gennaio 2018).*

2. Va poi affrontata l'eccezione relativa all'inammissibilità *ratione materiae* (ex art. 4 Regolamento ACF) della doglianza attorea, volta ad affermare la responsabilità della nuova Banca conseguente alla contestata violazione dell'art. 94 del TUF per le carenze informative nel prospetto. Essa è *in parte qua* fondata, avendo il Collegio già affermato il proprio difetto di competenza "*a pronunciarsi sulla domanda ... fondata sull'allegazione di una responsabilità per carenze informative del prospetto ex art. 94 TUF, circoscrivendo l'art. 4, comma 1, del Regolamento n. 19602/2016 l'ambito di operatività dell'ACF alle (sole) controversie «tra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF...»;*" (decisione n. 165 del 9 gennaio 2018).

Ciò detto, resta comunque ferma la competenza del Collegio in merito ai profili della violazione delle regole di correttezza e trasparenza nella prestazione di un servizio di investimento ex art. 21 del TUF, spiegate dal Ricorrente.

3. Con riferimento all'ulteriore motivo di inammissibilità - inerente al fatto che la controversia, avrebbe ad oggetto i rapporti tra emittente e soci in sede di aumento di capitale, in quanto l'investimento risulta riveniente dall'esercizio del diritto di opzione riconosciuto al socio, esulerebbe dall'ambito di competenza dell'ACF - trattasi anche per essa di eccezione infondata. Sul punto si richiama l'orientamento del Collegio, per cui "*la duplice circostanza che la Vecchia Banca abbia collocato presso i ricorrenti azioni di propria emissione e che questi ultimi abbiano sottoscritto parte di tali azioni esercitando il diritto di opzione, essendo all'epoca già azionisti dell'emittente, non comporta certamente che la condotta della Vecchia*

*Banca nella sua veste di intermediario non possa essere oggetto di sindacato alla luce della disciplina in tema di prestazione dei servizi di investimento prevista dal TUF e regolamenti attuativi. Infatti, da una parte, l'art. 84, comma 1°, del Regolamento Intermediari, rubricato "Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche", chiarisce che queste ultime "anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di propri prodotti finanziari" sono tenute al rispetto delle norme in materia di prestazione di servizi di investimento; dall'altra parte, come chiarito anche dal documento Consob recante gli esiti della consultazione sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail, gli intermediari devono garantire il pieno esercizio del diritto di opzione da parte dei loro clienti, contemperando però tale diritto con i principi di tutela dell'investitore previsti dalla disciplina in materia di servizi di investimento" (Dec. 165 del 9 gennaio 2018).*

4. Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall'intermediario in ordine al diritto al risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale in relazione a tutti i fatti avvenuti prima del 14 dicembre 2007, il Collegio in più occasioni ha ritenuto che la presentazione del reclamo valga quale valido atto interruttivo della prescrizione. Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione agli atti, i reclami sono stati presentati il 14 dicembre 2017 da entrambi i Ricorrenti. Poiché dalla documentazione in atti, è possibile ricostruire che gli acquisti precedenti a quelli operati nel 2012 nell'ambito dell'aumento di capitale, sono stati effettuati il 19/01/2006, il 28/09/2007, il 12/10/2007 ed il 26/10/2007, ogni diritto ad essi riferito non può che ritenersi prescritto per intervenuta maturazione del termine di prescrizione decennale.

Va nello stesso temo rilevato, che l'odierno ricorso si incentra essenzialmente sulle operazioni compiute in data 9 marzo 2012 e 21 marzo 2012, in relazione alle quali dunque non si pone problema alcuno in punto di prescrizione.

5. Passando al merito del ricorso, dalla documentazione in atti ne emerge la sua fondatezza, nei termini di seguito rappresentati.

Relativamente all'adempimento degli obblighi informativi in occasione dell'operazione di aumento del capitale sociale 2012 (operazioni del 9 marzo e del 21 marzo 2012) si rileva che l'informativa in ordine alla particolare rischiosità dello strumento finanziario e segnatamente alla sua natura di titolo illiquido si è esaurita in



quella contenuta nel prospetto informativo, di cui il Ricorrente ha dichiarato di aver preso visione in sede di esercizio del diritto di opzione. Non risulta disponibile in atti, invece, alcuna documentazione idonea a far ritenere provato che l'Intermediario abbia assolto in concreto ai propri doveri d'informazione attiva, assicurandosi che l'investitore fosse consapevole degli effettivi rischi insiti in uno strumento finanziario di tale tipologia. Né, d'altro canto, si rinvencono in atti elementi utili a far ritenere comprovato il rispetto da parte dell'Intermediario delle specifiche misure di trasparenza *ex ante* e di quelle *ex post* (tra cui, ad esempio, il presumibile valore di realizzo) indicate nella Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 sui prodotti illiquidi. In proposito, si aggiunge che la questione della presunta informativa decettiva fornita dall'Intermediario in occasione dell'aumento di capitale sociale del 2012 è stata già oggetto di scrutinio da parte di questo Collegio nella pronuncia più volte sopra richiamata (decisione n. 165 del 9 gennaio 2018), in cui si è rilevato che *“dal provvedimento della Consob di accertamento della incompletezza del prospetto pubblicato in occasione dell'aumento di capitale del marzo 2012 risulta, non solo che la Vecchia Banca abbia intenzionalmente, tramite i suoi esponenti apicali, omesso di rendere noto al pubblico quanto rilevato dalla Banca d'Italia in apposita comunicazione inviata ai vertici della Vecchia Banca, il cui contenuto dallo stesso C.d.A. veniva definito al tempo “grave”, e ciò evidentemente al fine di non pregiudicare il successo dell'operazione di aumento di capitale, ma anche che il Presidente della Vecchia Banca in data 7 febbraio 2012 abbia pubblicato una lettera aperta sulla stampa locale per rassicurare il pubblico degli investitori in merito alla solidità dell'emittente, omettendo tuttavia ogni riferimento alle criticità evidenziate dalla Banca d'Italia. [...] Invero, il fatto che un soggetto, in qualità di Emittente, offra proprie azioni sulla base di un set informativo che intenzionalmente omette di riportare notizie rilevanti ai fini della valutazione di opportunità e convenienza dell'investimento [...] lascia oggettivamente presumere, con inferenza probabilistica, che il medesimo soggetto, nella sua veste di intermediario, abbia allo stesso modo omesso di fornire corrette informazioni in sede di prestazione di servizi d'investimento a favore della propria clientela afferenti agli stessi titoli”* (decisioni n. 165 e 170 del 9 gennaio 2018). Ciò stante, il Collegio - avendo rilevato che *“nel caso di specie non emerge alcun elemento idoneo a poter*

*far ritenere superata tale presunzione, atteso che l'intermediario non ha dato prova di aver reso disponibili ai propri clienti informazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle contenute nei documenti emessi in occasione dell'offerta al pubblico di azioni relative all'aumento di capitale, oltre che adeguate, stante in particolare la natura di titoli non quotati in alcun mercato regolamentato delle azioni di che trattasi" - ha concluso per la fondatezza della domanda proposta da parte ricorrente, volta ad ottenere il risarcimento di quanto investito in occasione dell'aumento di capitale del marzo 2012. Infatti "la violazione delle regole di correttezza e trasparenza imputabile alla Vecchia Banca è sufficientemente grave da far ritenere che, qualora il ricorrente fosse stato correttamente informato della reale situazione economica e finanziaria dell'emittente, egli non avrebbe sottoscritto le azioni di nuova emissione. Trova, pertanto, applicazione, anche in questo caso, la regola enunciata dalla giurisprudenza, secondo cui si deve presumere che l'investitore abbia fatto affidamento sulla veridicità e l'integrità del quadro informativo predisposto dall'emittente (v. da ultimo, Cass., 26 maggio 2016, n. 10934), in questo caso e per di più anche intermediario prestatore di servizi d'investimento".*

Pertanto, anche nel caso di specie, appare fondata la domanda dei ricorrenti rivolta ad ottenere il risarcimento di quanto investito per effetto della sottoscrizione delle azioni emesse dall'intermediario in occasione delle operazioni del 2012, non avendo l'intermediario stesso agito nel "migliore interesse del cliente".

Con riguardo, invece, alle doglianze relative alle operazioni d'investimento in azioni della *vecchia* Banca effettuate in epoca precedente l'aumento di capitale del marzo 2012, le stesse come detto risultano cadute in prescrizione per le ragioni sopra già illustrate.

**6.** Premessa come sopra la fondatezza della domanda dei Ricorrenti relativamente a quanto investito in data 9 marzo e 21 marzo 2012, per un controvalore pari ad euro 1.830,05 (di cui euro 1.220,60 per il Ricorrente ed euro 609,45 per la Ricorrente), da tale importo vanno detratte le somme percepite dai ricorrenti a titolo di dividendi nel maggio 2012 corrisposti nella misura di 0,0315 euro ad azione. Ne deriva che, con riferimento alle n. 2.153 azioni acquistate nel 2012, i Ricorrenti hanno incassato a titolo di dividendo lordo € 67,8195, che al netto della tassazione (20%) è pari ad € 54,2556 da detrarsi dal risarcimento riconosciuto, così pervenendosi ad un

risarcimento finale di € 1.775,80 che rivalutato, trattandosi di importo dovuto a titolo risarcitorio e dunque di debito di valore, si attesta a € 1.906,92 (di cui € 1.271,87 a favore del Ricorrente e € 635,05 a favore della Ricorrente), oltre agli interessi legali. Si precisa, infine, che non possono riconoscersi ai Ricorrenti le spese legali (peraltro non documentate) in quanto *“non possono considerarsi come danno ... non essendo oltretutto necessario avvalersi del ministero del difensore per poter adire l’Arbitro”* (Dec. 156 del 20 dicembre 2017).

### **PQM**

Il Collegio, in accoglimento del ricorso nei sensi di cui sopra, dichiara l’Intermediario tenuto a corrispondere, a titolo di risarcimento danni, al Ricorrente la somma rivalutata di € 1.271,87 e alla Ricorrente la somma rivalutata di € 635,05, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l’esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l’Intermediario comunica all’ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L’Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione “Intermediari”.

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi